

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE

Decreto 7 dicembre 2017, n. 444

Piano Stralcio Assetto Idrogeologico. Comuni vari.

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante *“Norme in materia ambientale”*, in particolare la parte terza, nell'ambito della quale sono inseriti gli articoli 63 e 64 relativi rispettivamente alle Autorità di bacino e ai distretti idrografici che recepisce la Direttiva 2000/60/CE in materia di acque;

Vista la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Visto il D.Lgs . n. 49 del 23 febbraio 2010 - *“Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”* in ambito di distretto che recepisce la Direttiva 2007/60/CE in materia di alluvioni;

Vista la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante *“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”* che all'art. 51 detta *“Norme in materia di Autorità di bacino”* ha sostituito integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto in particolare, il novellato art. 63 del d. lgs n. 152/06

- che al comma 1, istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata *“Autorità di bacino”*, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- che al comma 3, prevede che con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare , di concetto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale, delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di Bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e che il suddetto decreto può contemplare un'articolazione territoriale a livello regionale delle Autorità di Distretto utilizzando le sopresse Autorità di Bacino interregionali e regionali;
- che al comma 4, prevede che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino, sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità, e sono altresì, individuate e trasferite le inerenti risorse strumentali e finanziarie;

Considerato che con la legge 221/2015 e con il D.M. 294/2016 di cui al successivo periodo è stato avviato il processo di riordino delle funzioni in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque e che con l'emanazione del DPCM (co. 4, art. 63, d.lgs 152/2006) si completerà detto processo dando piena operatività alla nuova normativa;

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela de Territorio e del Mare n.294 del 25 ottobre 2016

(pubblicato su G.U. n. 27 del 2 febbraio 2017 entrato in vigore in data 17 febbraio 2017) avente ad oggetto *“Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183”* il quale prevede::

- all’art. 4, comma 1, che l’Autorità di Bacino Distrettuale *esercita le funzioni e i compiti in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque e gestione delle risorse idriche previsti in capo alla stessa dalla normativa vigente nonché ogni altra funzione attribuita dalla legge o dai regolamenti, opera in conformità agli obiettivi di cui alla parte terza decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità.*

Visto in particolare l’art. 12 del succitato DM che il quale *regola le modalità di attuazione delle disposizioni del decreto ai sensi dell’art. 51, comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221* incaricando i Segretari Generali delle sopresse Autorità di bacino di rilievo nazionale dell’attuazione delle disposizioni del decreto medesimo e prevede:

- al comma 6, che i Segretari Generali di cui al comma 1 si avvalgono, anche mediante delega di firma, delle strutture delle ex Autorità di Bacino nazionali, interregionali e regionali ovvero, d’intesa con le regioni, delle strutture regionali comprese nel distretto che svolgono funzioni di Autorità di Bacino;
- al comma 7, che fino all’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le attività di pianificazione di bacino e le attività di aggiornamento e di modifica dei medesimi piani, sono esercitate con le modalità di cui al comma 6, prevedendo, inoltre, che fino all’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare approva gli atti necessari per assicurare l’aggiornamento dei Piani di bacino e relativi stralci funzionali.

Visto l’ art. 65, comma 1, del D.Lgs. 152/06, definisce espressamente il Piano di bacino come *“piano territoriale di settore”* ed aggiunge che esso è lo *“strumento conoscitivo, normativo e tecnico - operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato”*.

Visto il comma 4, del suddetto articolo 65, il quale prescrive che *“le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino. In particolare, i piani e programmi di sviluppo socio-economico e di assetto ed uso del territorio devono essere coordinati, o comunque non in contrasto, con il Piano di bacino approvato”*.

Visto l’art. 170 del d.lgs. n. 152 che al comma 11, prevede che *“fino all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’art. 175”*;

Viste le Delibera n. 1 e n.2 con la quale la Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, in data 23 maggio 2017, ha approvato lo *Statuto dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale e la Pianta Organica Provvisoria*.

Visto il DPCM del 14 luglio 2017 (registrato alla Corte dei Conti prot.n. 1682 del 10 agosto 2017) con il quale la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale.

Vista l’articolazione del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale che ingloba al suo interno il territorio di sette regioni (Abruzzo-parte- , Lazio -parte- , Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria)

Vista la legge della Regione Basilicata 25 gennaio 2001, n.2 e s.m.i. avente per oggetto "Costituzione dell'Autorità di Bacino della Basilicata";

Vista la *Delibera della Giunta Regionale di Basilicata n. 139 del 15/02/2016*, avente ad oggetto: "Fase transitoria di continuità amministrativa delle funzioni dell'Autorità di Bacino della Basilicata di cui alla L.R. n. 2/2001" che, nelle more dell'attuazione della riforma di cui all'art.63 del D.Lgs 151/2006 come sostituito dall'art.51 della L.221/2015, per la suddetta Autorità, dispone la continuità amministrativa delle funzioni da esercitare in coordinamento con l'Autorità Distrettuale dell'Appennino Meridionale, secondo le disposizioni legislative vigenti in materia;

Vista la *Delibera della Giunta Regionale della Basilicata n.213 del 17/03/2017*, avente ad oggetto: "D.M. n.294 del 25 ottobre 2016 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante la "Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di Bacino Distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla Legge 18 maggio 1989, n. 183, Articolo 10, co. 6 e 7, individuazione del Referente per la Regione Basilicata", con la quale viene designato per la delega di firma l'Ing. Antonio Anatrone già Segretario Generale dell'Autorità di Bacino della Basilicata e viene stabilita la prosecuzione delle funzioni amministrative di detta Autorità a seguito dell'emanazione del citato D.M. dell'ottobre 2016 e nelle more dell'emanazione del D.P.C.M. di cui all'art. 63 c.4 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

Visto che l'ex-Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata, per i bacini di competenza, ha approvato la prima stesura del Piano di Bacino Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (P.A.I.) con Delibera del Comitato Istituzionale n.26 del 05/12/2001 (avviso di approvazione pubblicato su G.U., parte II, n.11 del 14/01/2002);

Visto che l'art. 1, comma 7 della Normativa di Attuazione del vigente P.A.I. dell'ex- Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata stabilisce che le previsioni del Piano sono di norma aggiornate con cadenza annuale, in relazione a nuove condizioni emergenti dall'evoluzione del quadro conoscitivo e dagli effetti degli interventi realizzati, secondo le modalità riportate nelle stesse Norme di Attuazione;

Visto che l'art. 25 delle vigenti Norme di Attuazione del succitato P.A.I. individua le modalità di adozione e di approvazione degli aggiornamenti del P.A.I.;

Visto che il suddetto art. 25 delle Norme di Attuazione del P.A.I. consente, in occasione dell'aggiornamento del Piano, di inserire modifiche in funzione degli studi conoscitivi intrapresi e di "segnalazioni" da parte di soggetti pubblici e privati valutate da apposito nucleo tecnico amministrativo della Segreteria Tecnica Operativa dell'ex -AdB Basilicata;

Visto che con la *Delibera n. 11 del 21/12/2016 del Comitato Istituzionale dell'ex-Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata* è stato approvato l'ultimo e vigente aggiornamento del P.A.I. aree di versante e fasce fluviali (avviso di approvazione pubblicato su G.U. n. 33 del 09.02.2017), corrispondente al 1° aggiornamento annuale 2016 del P.A.I.;

Visto che il Comitato Tecnico dell'ex-Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata, nella seduta dell'08/11/2016, ha espresso *parere favorevole* all'adozione del 2° aggiornamento annuale 2016 del P.A.I. aree di versante e fasce fluviali, condividendo le valutazioni effettuate dalla S.T.O. relative all'implementazione del quadro conoscitivo e alla verifica delle segnalazioni ai sensi dell'art. 25, punto 1, e alla classificazione delle aree ASV ai sensi dell'art.21 delle Norme di Attuazione del vigente P.A.I.;

Visto che il Comitato Istituzionale dell'ex-Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata ha adottato il 2° aggiornamento annuale 2016 del P.A.I. aree di versante e fasce fluviali con *Delibera. n. 12 del 21/12/2016*, con

avviso di adozione pubblicato su *G.U. n.33 del 09/02/2017*;

Visto che il 2° aggiornamento annuale 2016 del P.A.I., oggetto del presente decreto, elaborato dalle determinazioni della *S.T.O. dell'ex-Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata*, riguarda:

- a. la proposta di attribuzione del rischio di area ASV insistente sul territorio comunale di: ALTAMURA (BA) ai sensi dell'art. 21 delle Norme di Attuazione del P.A.I., formulata dall'*Ufficio Gestione dei Rischi dell'ex-Autorità di Bacino della Basilicata*;
- b. modifiche puntuali scaturite dalle istanze di segnalazione, ai sensi dell'art. 25 delle *NdA del P.A.I.*, di Enti o privati relativamente ad aree di versante, valutate dal nucleo tecnico-amministrativo interno dell'*ex-Autorità di Bacino della Basilicata*, per i comuni di: ALBANO DI LUCANIA (PZ), CERSOSIMO (PZ), GRASSANO (MT), GRAVINA IN PUGLIA (BA), LAURIA (PZ), MARSICO NUOVO (PZ), ORIOLO (CS) e POTENZA (PZ);
- c. l'implementazione del quadro conoscitivo delle condizioni di rischio idrogeologico eseguito dalla *S.T.O. dell'ex-Autorità di Bacino della Basilicata* per le aree di versante degli ambiti urbani ed extraurbani relativi al Comune di MONTALBANO IONICO (MT);
- d. l'implementazione del quadro conoscitivo sulle condizioni di pericolosità/rischio idraulico, eseguita dalla *S.T.O. dell'ex-Autorità di Bacino della Basilicata*, relative ai Torrenti Gravina di Picciano, Pentecchia, Canale Capodacqua, Guirro, Chiatamura, ai Valloni Jazzo Dragone e Masseria Dragone e alle aree di confluenza di alcuni elementi minori del reticolo idrografico, tributari dei torrenti succitati, ricadenti nei Comuni di MATERA (MT), GRAVINA IN PUGLIA (BA) e POGGIORSINI (BA);

Visto che successivamente all'avvenuta pubblicazione su *G.U.* dell'avviso di adozione del citato 2° aggiornamento annuale 2016 del PAI, è stata espletata dal 09/02/2017 al 20/03/2017, con le modalità previste dall'*art.25, commi 2 e 3*, delle Norme di Attuazione del vigente *P.A.I.*, la *fase di consultazione ed osservazione* da parte di soggetti pubblici e privati;

Visto che la suddetta fase di consultazione ed osservazione, si è conclusa senza che fossero pervenute osservazioni in merito, come si evince dalla nota prot. *n. 696/8002 del 07/04/2017* del Delegato designato per l'*ex-Autorità di Bacino della Basilicata*;

Visto che, ai sensi dell'art. 25 comma 9 delle Norme di Attuazione del PAI dell'*ex-Autorità di Bacino della Basilicata*, a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso di adozione e fino alla data di pubblicazione dell'avviso di approvazione dell'aggiornamento del PAI in parola sulla *G.U.*, restano in vigore i vincoli del PAI vigente; le modifiche al Piano vigente previste dall'aggiornamento sono, comunque, sottoposte a vincolo temporaneo costituente misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 65 comma 7 del D.L.gs 152/2006;

Visto che, nel frattempo è sopraggiunta la pubblicazione del *D.M n. 294 del 25/10/2016*, su *G.U n° 27 del 2 febbraio 2017*;

Visto che con nota prot. *n. 696/8002 del 07/04/2017* il Delegato designato per l'*ex-Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata* ha chiesto al Segretario Generale dell'*Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale - ex-Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno* di attivare le procedure necessarie per il completamento del procedimento di approvazione del citato 2° aggiornamento del *P.A.I.*, ai sensi dell'*art.12, commi 6 e 7, del D.M n.294 del 25/10/2016*;

Visto che con la succitata nota *n. 696/8002 del 07/04/2017* e con la successiva nota *n. 967/8002 del 16/05/2017* il Delegato designato per l'*ex-Autorità di Bacino della Basilicata* metteva a disposizione per il download sul proprio sito web la documentazione in merito all'aggiornamento in parola;

Tenuto conto dei risultati delle attività istruttorie, tecniche e amministrative, poste in essere dagli organi interni, tecnici ed istituzionali, della *ex-Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata* in merito alle succitate

modifiche/aggiornamenti apportati, con il 2° aggiornamento 2016, al vigente *Piano di Bacino Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (P.A.I.)* Aree di Versante e Fasce Fluviali, secondo le modalità previste dalle Norme di Attuazione del P.A.I.;

Tenuto conto che il 2° aggiornamento 2016 del P.A.I. Aree di versante e Fasce fluviali dell'ex-Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata, adottato con Delibera n. 12 del 21/12/2016 dal Comitato Istituzionale dell'ex -Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata, ha superato la fase di consultazione ed osservazione da parte di soggetti pubblici e privati, secondo le modalità previste dalle Norme di Attuazione del vigente P.A.I., senza che fossero pervenute osservazioni in merito;

Ritenuto, pertanto, che il succitato 2° aggiornamento annuale 2016 del PAI, si configura quale procedimento di Variante al *Piano di Bacino Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (P.A.I.)*, dell'*Autorità di Bacino della Basilicata* da sottoporre al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per gli adempimenti consequenziali, come da nota prot. prot. n.5872 del 14 marzo 2017 con la quale il *Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque*, nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 5 del D.M. 25 ottobre 2016, ha fornito chiarimenti in merito alle procedure di approvazione degli atti di pianificazione di bacino nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art.63 comma 4 del D.L.gs 152/2006 e s.m.i., specificando che *"L'approvazione da parte del Ministero dell'Ambiente degli atti necessari per assicurare l'aggiornamento dei Piani di Bacino, richiamata al comma 7 dell'art.12 del citato D.M., va intesa come atto conclusivo della procedura e deve quindi riferirsi unicamente all'approvazione finale dei Piani Stralcio e delle varianti sostanziali dei medesimi, potendo invece essere gestite con l'avvalimento anche mediante delega di firma, o con l'adozione/approvazione diretta da parte del Segretario Generale traghettatore tutte le altre fattispecie relative all'aggiornamento, alla gestione e all'attuazione dei piani di bacino. Specificamente i pareri sui Piani di bacino, le varianti non sostanziali ivi compresi tutti i passaggi procedurali intermedi funzionali all'approvazione delle stesse o di Piani stralcio di Bacino, dovranno essere approvati dal Segretario Generale delle Autorità di Bacino di rilievo nazionale di cui all'art.4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, ovvero da suo delegato a seguito dell'intesa di avvalimento delle strutture regionali o delle sopresse Autorità di Bacino, anche mediante delega di firma"*;

Tenuto conto che si è provveduto ad acquisire e valutare gli elementi di fatto e gli interessi coinvolti nella procedura in esame, in vista della decisione finale.

Tenuto conto che è stata espletata l'istruttoria con i connessi atti e risultanze finali da parte dell'ex-Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata

Ritenuto, pertanto, di poter procedere all'assunzione del presente provvedimento, preso atto del procedimento finora espletato, nell'ambito delle competenze e delle responsabilità dell'ex-Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata e che tale "Variante" riguarda patti del territorio ricompresi nei Comuni di *Altamura (BA)*, *Albano di Lucania (PZ)*, *Cersosimo (PZ)*, *Grassano (MT)*, *Gravina In Puglia (BA)*, *Lauria (PZ)*, *Marsica Nuovo (PZ)*, *Oriolo (CS)* e *Potenza (PZ)*; *Montalbano Jonico (MT)*; *Matera (MT)*, *Gravina In Puglia (BA)* e *Poggiorsini (BA)*;

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

Art. 1 - Di adottare, ai sensi dell'art.12 , co. 7 del D.M. n. 294 del 25.10.2016 , il 2° aggiornamento annuale

2016 al *Piano di Bacino Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (P.A.I.)*, ai sensi dell'art.25 delle Norme di Attuazione del P.A.I., relativamente al territorio dell'ex-Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata, i cui elaborati sono stati aggiornati sulla base di quanto definito dagli organi della suddetta ex-Autorità di Bacino.

Art. 2 - Di proporre, alla Conferenza Istituzionale Permanente ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'adozione del 2° aggiornamento 2016 del P.A.I. dell'ex-Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata.

Art. 3. Il presente decreto e gli allegati sono depositati presso il *Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la salvaguardia del territorio e delle acque*, presso la sede dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale nonché presso la sede Basilicata della medesima Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

Art. 4 Del presente atto viene data immediata pubblicazione con avviso nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -serie generale-* e copia integrale nei *Bollettini Ufficiali delle Regioni Basilicata, Puglia e Calabria*.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Geol. Vera Corbelli